

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2609-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DI PRIMIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

alla Presidenza il 25 settembre 1965

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e la Jugoslavia effettuato a Belgrado il 25 aprile 1964 in relazione all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste « C » e « D »

Presentata alla Presidenza il 16 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'accordo italo-jugoslavo del 31 marzo 1955 per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, trae le sue origini dalla particolare situazione in cui si era venuta a trovare Trieste alla fine del conflitto mondiale. Infatti già nel settembre 1947 il Governo Militare Alleato, intendendo assi-

curare a Trieste il normale rifornimento di merci nel suo retroterra, perduto a seguito degli eventi bellici, dispose che le merci che normalmente formavano oggetto di scambi fra le regioni limitrofe della Jugoslavia e dell'Italia ed il Territorio libero di Trieste fossero esenti dai diritti di confine, a condizione che si trattasse di generi o merci, coltivati, prodotti o fabbricati nei rispettivi territori.

In considerazione delle conseguenze, di carattere sia politico, sia economico, che sarebbero derivate dalla abolizione di tali facilitazioni, con il ritorno di Trieste all'Amministrazione italiana, l'Italia si impegnò a mantenere le franchigie dei diritti doganali per l'importazione nella zona di Trieste di alcune merci originarie provenienti dalle zone di Buje-Capodistria-Sesana-Nuova Gorizia.

Con lo Scambio di Note italo-jugoslave del 31 marzo 1955 infatti vennero fissati contingenti di merci che potevano essere importate nella zona di Trieste in esenzione per un valore complessivo di 570 milioni di lire. Già allora tale ammontare parve ridotto rispetto alle effettive esigenze della zona di Trieste.

Nel tempo il divario fra le esigenze della zona di Trieste e le facilitazioni doganali così accordate si dimostrò sempre più sensibile, consigliando una revisione del provvedimento adottato a suo tempo.

Pertanto con lo Scambio di Note del 25 aprile 1964 si convenne di aumentare all'ammontare complessivo dei contingenti di merci in esenzione da 570 milioni di lire a 1.045 milioni di lire. Con lo stesso Scambio di Note la Jugoslavia, a seguito dell'introduzione di

dazi nel proprio sistema doganale con la riforma della legislazione iniziata nel 1959, si è impegnata ad assicurare in reciprocità la concessione, da parte sua, della franchigia doganale di contingenti, per un eguale ammontare, per prodotti italiani importati nella zona di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia.

In sostanza, dal nuovo Accordo concluso con la Jugoslavia ci si attendono indubbi vantaggi che dovrebbero derivare alla zona di Trieste dall'incremento degli scambi con la viciniora zona jugoslava che l'intesa raggiunta tende a facilitare ed a incentivare.

Come si è sopra accennato lo Scambio di Note tiene conto dell'aumento dei consumi registrato in questi anni nella zona di Trieste e riequilibra, con la concessione di esenzioni dai diritti doganali cui si è impegnata la Jugoslavia, il trattamento favorevole che per parte nostra si era accordato agli scambi locali con la vicina zona jugoslava.

A nome della III Commissione, per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

DI PRIMIO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato lo Scambio di note, effettuato a Belgrado il 25 aprile 1964 tra l'Italia e la Jugoslavia in relazione all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste C e D annesse allo Scambio di note medesimo.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dal punto 6 delle note.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.